



Circolare 17/2016

Roma, 4 febbraio 2016

A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE

Oggetto: Sgravio contributivo sui premi di risultato - Cancellazione di fatto dal 2015.

Si ricorda che, per effetto dell'articolo 1 comma 191 della Legge di stabilità per il 2016, a partire dal medesimo anno 2016, le risorse previste dal Fondo ex art. 1, comma 68, legge n.247/2007 per il finanziamento dello sgravio contributivo sui premi di risultato erogati a seguito di accordi contrattuali di secondo livello, sono interamente destinate al finanziamento delle misure di detassazione dei premi di risultato e di facilitazione dell'utilizzo di forme di welfare aziendale introdotte dalla medesima Legge di stabilità (art. 1 commi da 182 a 190).

Pertanto - poiché il meccanismo di copertura della decontribuzione prevede che il finanziamento di ciascun anno garantisce il beneficio relativo all'anno precedente - le imprese non possono più accedere allo sgravio contributivo sui premi di risultato erogati nel 2015 e per quelli che saranno erogati negli anni successivi.

Confindustria ha reso noto di aver avviato una verifica circa l'esistenza di margini nell'ambito delle risorse del bilancio dello Stato per una eventuale reintroduzione di incentivi anche di natura contributiva.

Il Responsabile Area Lavoro e Sicurezza
(Giancarlo Cipullo)

MI/mf